



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dieser Text ist eine provisorische Fassung. Massgebend ist die definitive Fassung, welche unter www.fedlex.admin.ch veröffentlicht werden wird.

DE : *Dieser Text ist eine provisorische Fassung. Massgebend ist die definitive Fassung, welche unter www.fedlex.admin.ch veröffentlicht werden wird.*

FR : *Ce texte est une version provisoire. La version définitive qui sera publiée sous www.fedlex.admin.ch fait foi.*

IT : *Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.fedlex.admin.ch è quella determinante.*

Ordinanza concernente i sussidi dei Cantoni e della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (ORPM)

del...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 65 capoversi 1^{octies} e 6, 66 capoverso 3 e 96 della legge federale del 18 marzo 1994¹ sull'assicurazione malattie (LAMal),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. il calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni corrispondenti alla loro quota minima secondo l'articolo 65 capoversi 1^{quater}–1^{octies} LAMal;

¹ RS 832.10

- b. il calcolo del sussidio della Confederazione secondo l'articolo 66 LAMal e la sua ripartizione tra i Cantoni.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- a. *anno di esecuzione*: l'anno civile per il quale sono calcolati i sussidi minimi dei Cantoni e le quote del sussidio della Confederazione ad essi spettanti; nelle formule è espresso con t ;
- b. *anno precedente*: l'anno civile che precede l'anno di esecuzione;
- c. *penultimo anno*: l'anno civile che precede l'anno precedente; nelle formule è espresso con $t-2$.

Art. 3 Dati

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) può disciplinare quali dati devono essere utilizzati per il calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni e per il calcolo e la ripartizione del sussidio della Confederazione.

Art. 4 Informazione e pubblicazione

¹ Entro fine aprile dell'anno precedente, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) effettua una stima non vincolante dei sussidi minimi dei Cantoni e della ripartizione del sussidio della Confederazione tra i Cantoni per l'anno di esecuzione e la comunica a questi ultimi.

² Entro fine luglio dell'anno precedente effettua nuovamente una stima non vincolante e la comunica ai Cantoni.

³ Al più tardi in ottobre dell'anno precedente, pubblica i sussidi minimi dei Cantoni e la ripartizione del sussidio della Confederazione tra i Cantoni per l'anno di esecuzione.

Art. 5 Competenza cantonale

¹ Se l'assicurato trasferisce il suo domicilio da un Cantone a un altro, il suo diritto alla riduzione dei premi sussiste per tutta la durata dell'anno civile secondo il diritto del Cantone nel quale egli era domiciliato al 1° gennaio. Questo Cantone riduce i premi.

² Il capoverso 1 si applica per analogia agli assicurati menzionati nell'articolo 65a lettere a e b LAMal, il cui nesso con un determinato Cantone passa a un altro Cantone.

Capitolo 2: Sussidi minimi dei Cantoni

Sezione 1: Calcolo dei sussidi minimi dei Cantoni

Art. 6

¹ Il sussidio minimo in franchi (Min_CHF_t) impiegato dal Cantone per la riduzione dei premi è calcolato secondo la formula seguente:

$$Min_CHF_t = Min_ \%_t \times SL_st_t$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

$Min_ \%_t$ = Quota minima percentuale

SL_st_t = Spese lorde stimate

² La quota minima percentuale ($Min_ \%_t$) è calcolata secondo l'articolo 65 capoverso 1^{quinquies} LAMal. Il calcolo si basa sull'onere dei premi percentuale del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso nel penultimo anno.

³ L'onere dei premi percentuale del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso nel penultimo anno ($OP_40\ \%_{t-2}$) è calcolato secondo la formula seguente:

$$OP_40\ \%_{t-2} = \frac{PD_scal_40\ \%_{t-2} - RP_{t-2}}{Redd_scal_40\ \%_{t-2}}$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

$PD_scal_40\ \%_{t-2}$ = Premi dovuti scalari del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso nel penultimo anno

RP_{t-2} = Somma dei sussidi versati nel penultimo anno dai Cantoni e dalla Confederazione per la riduzione dei premi

$Redd_scal_40\ \%_{t-2}$ = Reddito scalare del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso nel penultimo anno

⁴ Per calcolare i sussidi versati dai Cantoni e dalla Confederazione per la riduzione dei premi, l'UFSP si basa sui conteggi dei Cantoni secondo l'articolo 21.

⁵ Per calcolare i sussidi minimi dei Cantoni ci si basa sui coefficienti cantonali.

Sezione 2: Spese lorde stimate

Art. 7 Calcolo delle spese lorde stimate

Le spese lorde secondo l'articolo 65 capoverso 1^{quater} LAMal per l'anno di esecuzione (SL_st_t) sono calcolate secondo la formula seguente:

$$SL_st_t = PD_st_t + PS_st_t$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

PD_st_t = Premi dovuti stimati

PS_st_t = Partecipazione alle spese stimata

Art. 8 Premi dovuti stimati

¹ I premi dovuti stimati (PD_st_t) sono calcolati secondo la formula seguente:

$$PD_st_t = PM_st_t \times EA_st_t$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

PM_st_t = Premio stimato medio

EA_st_t = Effettivo di assicurati stimato

² Il premio medio stimato (PM_st_t) corrisponde al premio medio a priori secondo l'articolo 92 capoverso 2 dell'ordinanza del 27 giugno 1995² sull'assicurazione malattie (OAMal).

³ L'effettivo di assicurati stimato (EA_st_t) è calcolato secondo la formula seguente:

$$EA_st_t = EA_{t-2} \times \left(\frac{EA_{t-2}}{EA_{t-4}} \right)$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

EA_{t-2} = Effettivo di assicurati nel penultimo anno

EA_{t-4} = Effettivo di assicurati di quattro anni prima

⁴ L'effettivo di assicurati (EA) corrisponde all'effettivo medio degli assicurati domiciliati o residenti nel Cantone durante l'anno considerato. Non sono incluse nell'effettivo di assicurati le persone tenute ad assicurarsi domiciliate in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio oppure nel Regno Unito.

⁵ Per calcolare l'effettivo di assicurati l'UFSP si basa sulle indicazioni fornite dagli assicuratori.

Art. 9 Partecipazione alle spese stimata

¹ La partecipazione alle spese stimata (PS_st_t) è calcolata secondo la formula seguente:

$$PS_st_t = PD_st_t \times \frac{PS_{t-2}}{PD_{t-2}}$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

PD_st_t = Premi dovuti stimati

PS_{t-2} = Partecipazione alle spese nel penultimo anno

PD_{t-2} = Premi dovuti nel penultimo anno

² La partecipazione alle spese (PS) corrisponde alla somma delle spese alla cui assunzione hanno partecipato gli assicurati dell'effettivo di assicurati.

³ I premi dovuti (PD) corrispondono alla somma dei premi fatturati per l'effettivo di assicurati.

⁴ Per calcolare la partecipazione alle spese e i premi dovuti, l'UFSP si basa sulle indicazioni fornite dagli assicuratori.

Sezione 3: Calcolo del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso

Art. 10

¹ L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) fornisce ogni anno all'UFSP i dati più recenti sui redditi imponibili secondo la legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta di tutti i contribuenti. Li fornisce in forma anonimizzata e suddividendoli per classi di reddito e tipi di economia domestica. Sulla base di questi dati, l'UFSP calcola l'importo dei premi rispetto al reddito.

² L'UFSP calcola per ciascun Cantone il reddito del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso domiciliati nel Cantone assegnando un reddito equivalente a ciascun contribuente. Calcola il reddito equivalente in base al reddito imponibile dell'economia domestica e alla sua dimensione. La dimensione di un'economia domestica corrisponde al numero di contribuenti che ne fanno parte, conformemente alla seguente ponderazione:

- a. per la prima persona adulta: 1;
- b. per ogni ulteriore persona adulta: 0,5;
- c. per ogni bambino: 0,3.

³ Per ciascun Cantone, l'UFSP suddivide i contribuenti in base all'importo del loro reddito equivalente. Ne ricava il numero delle persone che rientrano nel 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso.

Sezione 4: Premi dovuti scalari

Art. 11 Calcolo dei premi dovuti scalari

I premi dovuti scalari del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso nel penultimo anno ($PD_{scal\ 40\ \%_{t-2}}$) sono calcolati secondo la formula seguente:

$$PD_{scal\ 40\ \%_{t-2}} = PD_{40\ \%_{t_{att}}} \times FS_{PD}$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

$PD_{40\ \%_{t_{att}}}$ = Premi dovuti del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso secondo l'anno dei dati più recenti dell'AFC

FS_{PD} = Fattore scalare per i premi dovuti

Art. 12 Premii dovuti del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso

¹ I premi dovuti del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso secondo l'anno dei dati più recenti dell'AFC ($PD_{40\% \ t_{att}}$) sono calcolati secondo la formula seguente:

$$PD_{40\% \ t_{att}} = \sum_{n=1}^{n_{40\%}} \text{Premi dovuti per ciascun contribuente (n)}$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

$n_{40\%}$ = numero delle persone che rientrano nel 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso

² La somma dei premi dovuti del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso è calcolata assegnando ai bambini il premio medio per i bambini e agli adulti il premio medio per gli adulti del penultimo anno.

³ I premi medi degli adulti e dei bambini corrispondono rispettivamente ai premi medi a posteriori secondo l'articolo 92 capoverso 3 OAMa⁴.

⁴ Per calcolare il numero di adulti e di bambini l'UFSP si basa sulle cifre più recenti dell'AFC e sulla classificazione come adulti o bambini operata da quest'ultima.

Art. 13 Fattore scalare per i premi dovuti

¹ Il fattore scalare per i premi dovuti (FS_{PD}) è calcolato con la formula seguente:

$$FS_{PD} = \frac{PD_{t-2}}{PD_{t_{att}}}$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

PD_{t-2} = Premi dovuti nel penultimo anno di tutti gli assicurati in base alle indicazioni fornite dagli assicuratori

$PD_{t_{att}}$ = Premi dovuti di tutti i contribuenti secondo l'anno dei dati più recenti dell'AFC

Sezione 5: Reddito scalare

Art. 14 Calcolo del reddito scalare

Il reddito scalare del 40 per cento degli assicurati con il reddito più basso nel penultimo anno ($Redd_{scal_40\% \ t-2}$) è calcolato secondo la formula seguente:

$$Redd_{scal_40\% \ t-2} = Redd_{40\% \ t_{att}} \times FS_{Redd}$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

$Redd_{40\% \ t_{att}}$ = Somma dei redditi imponibili del 40 per cento dei contribuenti con il reddito più basso secondo l'anno dei dati più recenti dell'AFC

FS_Redd = Fattore scalare per il reddito

Art. 15 Somma dei redditi imponibili del 40 per cento dei contribuenti con il reddito più basso

La somma dei redditi imponibili del 40 per cento dei contribuenti con il reddito più basso secondo l'anno dei dati più recenti dell'AFC (Redd_40 % t_{att}) è calcolata secondo la formula seguente:

$$Redd_40\ \% \ t_{att} = \sum_{n=1}^{n_40\ \%} \text{Reddito imponibile per ciascun contribuente } (n)$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

$n_40\ \%$ = Numero di persone che rientrano nel 40 per cento dei contribuenti con il reddito più basso

Art. 16 Fattore scalare per il reddito

¹ Il fattore scalare per il reddito (FS_Redd) è calcolato secondo la formula seguente:

$$FS_Redd = \frac{EA_{t-2}}{\text{numero di contribuenti } t_{att}}$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

EA_{t-2} = Effettivo di assicurati nel penultimo anno

Numero di contribuenti t_{att} = Numero di contribuenti secondo l'anno dei dati più recenti dell'AFC

² Il numero di contribuenti secondo l'anno dei dati più recenti dell'AFC è calcolato sulla base dell'anno dei dati più recenti dell'AFC relativi al numero di persone per economia domestica e al numero di economie domestiche.

Capitolo 3: Sussidio della Confederazione

Art. 17 Spese lorde per il calcolo del sussidio della Confederazione

Le spese lorde per il calcolo del sussidio della Confederazione secondo l'articolo 66 LAMal corrispondono alla somma di tutte le spese lorde cantonali secondo l'articolo 7. Vi si aggiungono le spese lorde degli assicurati di cui agli articoli 4 e 5 OA-Mal⁵ domiciliati o residenti al di fuori dell'Unione europea, dell'Associazione europea di libero scambio oppure del Regno Unito.

Art. 18 Ripartizione del sussidio della Confederazione tra i Cantoni

¹ Il sussidio, espresso in franchi, versato dalla Confederazione ai Cantoni (QC_CHF _i) è calcolato secondo la formula seguente:

$$QC_CHF_t = \text{sussidio della Confederazione}_t \times QC_ \%_t$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

Sussidio della Confederazione t = Sussidio della Confederazione secondo l'articolo 66 capoverso 2 LAMal per l'anno di esecuzione

$QC_ \% t$ = Quota del sussidio della Confederazione versata al Cantone nell'anno di esecuzione

² Il sussidio della Confederazione corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde secondo l'articolo 17.

³ La quota del sussidio della Confederazione versata al Cantone nell'anno di esecuzione ($QC_ \% t$) è calcolata secondo la formula seguente:

$$QC_ \% t = \frac{PopC_{t-2} + FrontC_{t-2}}{PopCH_{t-2} + FrontCH_{t-2}}$$

Nella formula i simboli hanno i seguenti significati:

$PopC_{t-2}$ = Popolazione residente nel Cantone nel penultimo anno

$PopCH_{t-2}$ = Popolazione residente della Svizzera nel penultimo anno

$FrontC_{t-2}$ = Numero dei frontalieri assicurati e dei loro familiari nel Cantone secondo l'articolo 65a lettera a LAMal nel penultimo anno

$FrontCH_{t-2}$ = Numero dei frontalieri assicurati e dei loro familiari in Svizzera secondo l'articolo 65a lettera a LAMal nel penultimo anno

⁴ Per il calcolo della popolazione residente fanno stato le cifre dell'ultimo censimento della popolazione residente media effettuato dall'Ufficio federale di statistica.

⁵ Per il calcolo del numero dei frontalieri assicurati e dei loro familiari l'UFSP si basa sulle indicazioni fornite dagli assicuratori.

Art. 19 Versamento

Il sussidio federale è versato in tre rate durante l'anno di esecuzione.

Capitolo 4: Conteggio e controllo

Art. 20 Adempimento della quota minima da parte dei Cantoni

Per valutare se un Cantone adempie la sua quota minima, si considerano come sussidi ai sensi dell'articolo 65 capoverso 1^{septies} LAMal i sussidi versati dai Cantoni nell'anno di esecuzione, indipendentemente dall'anno a cui si riferisce il versamento.

Art. 21 Conteggio dei Cantoni

¹ I Cantoni effettuano per l'anno di esecuzione un conteggio dei rispettivi sussidi e del sussidio della Confederazione e lo presentano all'UFSP entro il 30 giugno dell'anno successivo. Nel conteggio figurano in particolare indicazioni riguardanti il numero, il sesso, l'età, il reddito e la composizione delle economie domestiche dei beneficiari.

² Dopo aver consultato i Cantoni, l'UFSP redige un modulo per il conteggio.

³ I Cantoni che delegano ai Comuni il compito di stabilire e di versare i sussidi per la riduzione dei premi controllano i conteggi comunali e ne redigono la ricapitolazione a destinazione dell'UFSP. L'UFSP può emanare istruzioni in proposito.

Art. 22 Controllo

¹ I Cantoni fanno rivedere il conteggio dei rispettivi sussidi e del sussidio della Confederazione.

² Presentano insieme al conteggio un rapporto indicante:

- a. la data e la portata della revisione;
- b. gli accertamenti effettuati nell'ambito della revisione;
- c. le relative conclusioni.

³ L'UFSP esamina se il sussidio federale è impiegato conformemente alla legge. A tale scopo, si basa sull'articolo 25 della legge del 5 ottobre 1990⁶ sui sussidi (LSu).

Art. 23 Rimborso, riduzione e dilazione dei versamenti dei sussidi

¹ I sussidi indebitamente versati devono essere restituiti secondo gli articoli 28 e 30 LSu.

² Se un conteggio è incompleto o inesatto, oppure se le disposizioni della legislazione sull'assicurazione sociale contro le malattie, segnatamente della presente ordinanza o delle corrispondenti istruzioni, sono disattese, i sussidi possono essere ridotti o si può esigerne la parziale restituzione secondo l'articolo 28 capoverso 2 LSu finché non sia posto rimedio all'inosservanza.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 24 Esecuzione

L'UFSP esegue la presente ordinanza.

Art. 25 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 7 novembre 2007⁷ concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie è abrogata.

Art. 26 Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

⁶ RS 616.1

⁷ RU 2007 6071, 2015 5165, 2022 658

1. Ordinanza del 27 giugno 1995⁸ sull'assicurazione malattie

Art. 92 Premio medio

¹ L'UFSP calcola ogni anno il premio medio di un Cantone dividendo la somma dei premi fatturati agli assicurati di tale Cantone per il numero medio di assicurati dello stesso. In modo analogo, calcola il premio medio per la Svizzera.

² Calcola il premio medio per l'anno civile successivo (premio medio a priori) sulla base delle stime fornite dagli assicuratori.

³ Calcola il premio medio per l'anno precedente (premio medio a posteriori) sulla base delle indicazioni fornite dagli assicuratori.

⁴ Pubblica ogni anno i premi medi suddivisi per ciascuna delle categorie di età (bambini, giovani adulti e adulti) e per l'insieme delle categorie di età.

⁵ Può stabilire le modalità di calcolo del premio medio.

2. Ordinanza del 3 luglio 2001⁹ sulla riduzione dei premi nell'assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito

Art. 17 cpv. 1

¹ Gli articoli 15 capoversi 1 e 2 e 16 dell'ordinanza del ...¹⁰ concernente i sussidi dei Cantoni e della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie (ORPM) si applicano per analogia al conteggio e al controllo dell'impiego dei sussidi federali.

Art. 27 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi

⁸ RS 832.102

⁹ RS 832.112.5

¹⁰ RS 832.112.4

